



**UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA"
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Verbale di deliberazione della Giunta dell'Unione
n. 39 in data 05/11/2021**

OGGETTO: Utilizzo a tempo parziale di Istruttore Tecnico ai sensi art. 14 del CCNL 22.01.2004. Approvazione Convenzione tra il Comune di Susa e l'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea".

L'anno **duemilaventuno** addì **cinque** del mese di **novembre** alle ore **09:20** ai sensi del Decreto del Presidente n. 2 del 25.03.2020, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati i componenti della Giunta. Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

- 1 BERIA D'ARGENTINA Maurizio	Presente
- 2 VAGLIO Roberto	Presente
- 3 PONCET Giovanni Cesare	Presente

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste il Segretario dell'Unione Dott. JOANNAS Diego il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, BERIA D'ARGENTINA Maurizio assume la Presidenza e dispone la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di G.U. n. **39** del **05/11/2021**

Utilizzo a tempo parziale di Istruttore Tecnico ai sensi art. 14 del CCNL 22.01.2004. Approvazione Convenzione tra il Comune di Susa e l'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea".

LA GIUNTA DELL'UNIONE

L'identità personale di tutti i componenti, in presenza (Vaglio) o collegati in videoconferenza (Beria d'Argentina, Poncet), è stata accertata da parte del Segretario Comunale, comprese le votazioni, secondo le modalità indicate nel Decreto del Presidente n. 2 del 25.03.2020.

Evidenziato che:

- è stata costituita l'Unione Montana "Comuni Olimpici – Via Lattea" in data 06.09.2013 alla quale hanno aderito i Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere;
- con la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 26 del 29.12.2015 è stata disposta l'acquisizione del personale dei Comuni di Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana e Sestriere presso l'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" con decorrenza 1° gennaio 2016;

Premesso che con nota assunta al protocollo di questo Ente in data 02.11.2021, prot. n. 0002895 il Comune di Susa ha richiesto la disponibilità di questo Ente a sottoscrivere una convenzione ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 per l'utilizzo congiunto, per diciotto ore settimanali, dell'Arch. Adriana Vangelista, Istruttore Tecnico dell'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea", posizione economica C1, tempo pieno ed indeterminato assegnata all'Area Servizi Manutentivi, Patrimonio, Ambiente, Energia;

Visto l'art. 14 del CCNL del 22.01.2004, in materia di personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione" che recita: 1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli Enti Locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da antri Enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

Vista la dichiarazione congiunta n. 10 del citato contratto che così recita:

"Le parti concordano nell'affermare che la disciplina complessiva dell'art. 14 (personale distaccato a tempo parziale) intende offrire agli enti interessati una regolazione uniforme ed innovativa relativamente alla utilizzazione del personale cosiddetto "a scavalco" che viene praticata da tempo e in modo particolare dagli enti di ridotte dimensioni demografiche. Il predetto articolo prende in considerazione, quindi, disciplinandola compiutamente, la condizione dei lavoratori che, fermo restando la unitarietà e la unicità del rapporto di lavoro sono legittimati a rendere le proprie prestazioni lavorative, ordinarie e straordinarie, a favore di due datori di lavoro;

Dato atto che l'utilizzazione parziale di personale di altre amministrazioni ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 non dà vita ad un rapporto di lavoro a tempo determinato (con

l'ente utilizzatore) poiché la titolarità del rapporto rimane esclusivamente all'ente di provenienza che continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali; l'istituto consenti di impiegare congiuntamente il medesimo lavoratore da parte di due enti, con distribuzione tra gli stessi dell'unico orario di 36 ore settimanali, ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli obiettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate;

Visto il quesito ARAN 104-14A5 nel quale si danno indicazioni in ordine alle modalità di applicazione dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 stabilendo, tra l'altro, che la convenzione non rappresenta un convenzionamento dell'ufficio, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, bensì una convenzione di gestione del rapporto di lavoro;

Ricordato altresì che, come precisato dalla Corte dei Conti – Sezioni Autonomie (deliberazione n. 23/2016), l'utilizzo del cosiddetto istituto dello "scavalco condiviso", inteso quale utilizzo di attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale:

- non fa sorgere la costituzione di un nuovo contratto di lavoro a tempo parziale, poiché è sufficiente un atto di consenso dell'Amministrazione di provenienza che rimane il titolare del rapporto lavorativo a tempo pieno, mantenendo tutta la competenza esclusiva di gestione dello stesso;
- non si configura come un'assunzione a tempo determinato ed è pertanto escluso dai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 come modificato dal D.L. n. 90/2014 convertito con modifiche nella Legge 114/2014;
- deve avvenire senza oneri aggiuntivi, garantendo invarianza della spesa di personale complessivamente considerata. Il rimborso pro quota della relativa spesa a favore dell'Amministrazione di appartenenza deve essere computato nelle spese di personale dell'Ente utilizzatore e quindi essere soggette alle relative limitazioni;

Considerato che il convenzionamento tra enti può essere un'utile soluzione sia per solidarietà e sinergia tra enti e sia quale occasione di reciproco scambio di esperienza e conoscenze tra il personale degli enti convenzionati;

Dato atto che questo Ente intende rendersi disponibile alla sottoscrizione di una convenzione per l'utilizzo parziale della dipendente Arch. Adriana Vangelista;

Ricevuto l'assenso verbale della dipendente interessata;

Vista la bozza di convenzione da sottoscrivere tra le parti allegata alla presente con la quale sono disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

Ritenuto quindi di approvare la bozza di convenzione allegata;

Dato atto che la dipendente in questione possiede tutti i requisiti utili allo svolgimento delle funzioni necessarie presso l'altro ente;

Ritenuta propria la competenza con i poteri della Giunta dell'Unione in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due enti del medesimo comparto, mediante accordo, ferma restando, per la dipendente interessata, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, l'unitarietà e l'unicità del rapporto di lavoro;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Evidenziato che sono stati acquisiti i pareri del Responsabile dell'Area Risorse Umane e Servizi alla Persona e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione espressa per alzata di mano con esito unanime favorevole;

DELIBERA

- Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato schema di convenzione tra l'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" ed il Comune di Susa per l'utilizzo congiunto dell'Arch. Adriana Vangelista, dipendente dell'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea" a tempo pieno ed indeterminato, Istruttore Tecnico, cat./posizione economica C1, in assegnazione parziale presso il Comune di Susa per n. 18 ore settimanali presumibilmente dal 15.11.2021 al 15.02.2022 (termine eventualmente prorogabile con espressi assenti del lavoratore e degli Enti interessati), secondo la disciplina di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004 in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";
- Di prendere atto della disponibilità resa, in merito al punto precedente, dalla dipendente a tempo pieno ed indeterminato Arch. Adriana Vangelista, Istruttore Tecnico, cat./posizione economica C1;
- Di autorizzare il Responsabile dell'Area Risorse Umane e Servizi alla Persona alla sottoscrizione della convenzione in oggetto;
- Di dare atto che sono stati acquisiti i pareri del Responsabile dell'Area Risorse Umane e Servizi alla Persona e del Responsabile del Servizio Finanziario;
- Di dare atto altresì che, in riferimento all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio del presente atto, notizia dell'adozione dello stesso dovrà essere data con apposito elenco ai capigruppo consiliari;
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di attivare la convenzione in argomento (presumibilmente dal 15.11.2021) con una seconda distinta votazione unanime favorevole.

Delibera di G.U. n. **39** del **05/11/2021**

**Utilizzo a tempo parziale di Istruttore Tecnico ai sensi art. 14 del CCNL 22.01.2004.
Approvazione Convenzione tra il Comune di Susa e l'Unione Montana "Comuni Olimpici Via Lattea".**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BERIA D'ARGENTINA Maurizio

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
Firmato digitalmente
JOANNAS Diego